



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 81 del 21 Dicembre 2022

## **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 Dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

### **RECLAMO n.9 della società A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 02.12.2022 (omologazione risultato gara del Campionato Regionale Under 19 POL. CARAFFA – A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO del 22.11.2022).**

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado che ha statuito l'omologazione del risultato di 5 - 1 conseguito sul campo nell'incontro Pol. Caraffa – A.S.D. Sporting Catanzaro Lido del 22/11/2022.

L'A.S.D. Sporting Catanzaro Lido chiedeva al Giudice Sportivo di irrogare alla società Pol. Caraffa la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in quanto avrebbe impiegato durante la gara quattro giocatori nati dall'1/01/2003 in poi e precisamente i calciatori RICCELLI Christian nato il 18/01/2003, ALESSIO Manuel nato il 21/06/2003, GAMBARDELLA Giuseppe nato il 03/09/2003, DARDANO Paolo nato il 03/10/2003. Quanto sopra ai sensi del disposto del comunicato ufficiale n. 2 del 5 luglio 2022 e n. 39 del 4 ottobre 2022 del Comitato Regionale Calabria in ordine ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età che autorizza l'impiego di tre "fuori quota".

Il Giudice di prime cure accertava che la società Pol. Caraffa aveva impiegato, nel corso della gara, tre soli calciatori fuori quota, nati dal 1° gennaio 2003 in poi, e precisamente i calciatori RICCELLI Christian nato il 18/01/2003, ALESSIO Manuel nato il 21/06/2003, GAMBARDELLA Giuseppe nato il 03/09/2003; pertanto, poiché l'assunto della ricorrente non trovava riscontro negli atti ufficiali, rigettava il ricorso.

Con l'odierno reclamo l'A.S.D. Sporting Catanzaro Lido precisa che la posizione irregolare attiene all'utilizzo di Paolo Dardano in veste di assistente di parte dell'arbitro da considerarsi quarto fuori quota.

La tesi appena esposta non merita pregio per cui il reclamo è da rigettare.

Benché l'articolo 63 delle N.O.I.F. equipari l'utilizzo di un tesserato come assistente arbitrale alla partecipazione alla gara, è da precisare che l'irregolarità nell'utilizzo dello stesso, che comporti come sanzione la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera b) del C.G.S., deve attenere alla sua posizione individuale (squalifica, inibizione, assenza di tesseramento per la società che lo impiega, o età inferiore a quella prescritta per la partecipazione alla gara).

Il successivo articolo 11 C.G.S. comma 1 lettera b) supporta tale tesi laddove prescrive sanzioni di natura meramente amministrativa o pecuniaria nel caso di infrazioni al corretto impiego degli assistenti di parte diverse dall'assenza di un titolo idoneo per come sopra riportato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

#### **RECLAMO n. 10 della società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 07.12.2022 (squalifica calciatore Sig. GUALTIERI Domenico Salvatore fino all'8 marzo 2023, ammenda di € 40,00).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Sig. GUALTIERI Domenico Salvatore la squalifica fino all'8 marzo 2023 "per aver tenuto un comportamento gravemente minaccioso verso l'arbitro, tentando di aggredirlo fisicamente, non riuscendoci per l'intervento dei compagni di squadra nonché, una volta espulso, per essere entrato abusivamente in campo reiterando il comportamento minaccioso". Contesta, inoltre, l'irrogazione di una ammenda di € 40,00 "per sparo di petardi/mortaretti da parte dei propri sostenitori".

In via preliminare va rappresentato che l'ammenda di € 40,00 non è impugnabile ai sensi dell'art. 137 comma 3) lettera d) del C.G.S.;

La società sostiene che non risponda al vero che il calciatore si sia reso responsabile di comportamenti minacciosi o addirittura di un tentativo di aggressione.

La tesi non merita pregio in quanto nulla confuta in relazione a quanto affermato in maniera esaustiva dall'arbitro nel suo rapporto che, come è noto, fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Tale ultima sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti commessi.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui si impugna la sanzione dell'ammenda di € 40,00; rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

## **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 Dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- |                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi    | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO'    | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo    | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

#### **RECLAMO n. 11 della società A.S.D. REAL PIZZO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 70 del 01.12.2022 (Punizione sportiva perdita della gara Campionato 1^ categoria Virtus Rosarno- Real Pizzo del 27.11.2022, squalifica calciatore MOTTURA Joaquin Ivan per QUATTRO giornate, squalifica calciatore MICHENZI Andrea per TRE giornate, ammenda di € 300,00).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante rappresentata dall'Avv. Nicola Galloro;

all'esito dell'odierna seduta delibera la convocazione dell'arbitro e del commissario di campo designati per la gara ai fini della loro audizione.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi